

Ricorso proposto il 30 dicembre 2022 — TZ / Consiglio**(Causa T-803/22)**

(2023/C 63/81)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* TZ (rappresentante: J. Janssen, lawyer)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ammettere ed accogliere i motivi di annullamento sollevati nel presente ricorso;
- annullare il capo III del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia ⁽¹⁾ (in prosieguo: il «regolamento impugnato»);
- in subordine, annullare l'articolo 15 del regolamento impugnato nella parte in cui consente il prelievo retroattivo di un contributo di solidarietà per l'anno 2022; e
- condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato è stato erroneamente adottato sul fondamento dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, mentre avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo una procedura legislativa speciale, in quanto il regolamento impugnato contiene misure fiscali.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato costituisce una violazione del diritto di proprietà quale sancito dall'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e dall'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché dei principi dell'Unione europea di legalità e di certezza del diritto, nella misura in cui il regolamento impugnato consente un'applicazione retroattiva.

⁽¹⁾ GU 2022, L 261 I, pag. 1.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2022 — Polonia / Commissione europea**(Causa T-830/22)**

(2023/C 63/82)

*Lingua processuale: il polacco***Parti***Ricorrente:* Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e S. Żyrek, agenti)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni della Commissione europea contenute nelle lettere del 12 ottobre 2022 ⁽¹⁾ e del 23 novembre 2022 ⁽²⁾, relative alla compensazione dei crediti a titolo di penalità giornaliera disposta nell'ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 ottobre 2021 (Commissione/Polonia, C-204/21 R, EU:C:2021:878) per il periodo dal 15 luglio 2022 al 29 agosto 2022;

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli articoli 101 e 102 in combinato disposto con l'articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, in ragione dell'applicazione di una procedura di recupero dei crediti mediante compensazione, sebbene l'ordinanza del 27 ottobre 2021 avesse inflitto penalità giornaliera fino alla data di esecuzione dell'ordinanza del vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021 ⁽⁴⁾ e, dal 15 luglio 2022, abbiano cessato di essere applicabili le disposizioni in relazione alle quali l'ordinanza del 14 luglio 2021 aveva richiesto la sospensione dell'applicazione.

⁽¹⁾ Lettera della Commissione del 12 ottobre 2022, Ref. ARES(2022)7041596.

⁽²⁾ Lettera della Commissione del 23 novembre 2022, Ref. ARES(2022)8087579.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

⁽⁴⁾ Ordinanza della vicepresidente della Corte del 14 luglio 2021, Commissione/Polonia, C-204/21 R, EU:C:2021:593.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2022 — TO / EUAA

(Causa T-831/22)

(2023/C 63/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e, di conseguenza;
- annullare la decisione del [riservato] ⁽¹⁾ di risolvere il contratto della ricorrente, con il riferimento [riservato], adottata da [riservato], entrata in vigore lo stesso giorno e notificata il [riservato];
- condannare la convenuta al pagamento di un indennizzo provvisorio per danno materiale e morale indistintamente di EUR 45 000 con riserva di ulteriore precisazione in corso di causa;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 quinquies, 1 sexies, paragrafo 2, 12, 12 bis, 17, paragrafo 1, 22 bis e 25, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, applicabili per analogia agli agenti contrattuali in applicazione degli articoli 10 e 11 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, nonché sulla violazione degli articoli 8, 31, paragrafo 1, 41, paragrafo 1 e 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.